



# COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE  
PROVINCIA DI LATINA

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi: Economico-Finanziario

N° 403

DATA

06.10.2011

OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio-Rilascio Concessione per utilizzo Sala Convegni del Castello di San Martino in data 08.10.2011.

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della rag. Rachele Mastrantoni di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 28.09.2011 prot. n. 16876 dalla Cooperativa Sociale onlus Altri Colori con sede in via G. Mazzini, 69, Frosinone, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione delle Sala Convegni del Castello di San Martino, in data 08.10.2011, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per assemblea soci.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2000 con la quale si disciplinavano i corrispettivi per la concessione dei locali del Castello di San Martino;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 09.10.2007 con la quale veniva stabilita l'integrazione dei corrispettivi per la concessione dei locali del Castello di San Martino;

Visti i versamenti di € 372,00 quale corrispettivo per l'utilizzo della Sala e di € 258,00 quale deposito cauzionale eseguiti in data 05.10.2011 tramite bonifico bancario in favore del Comune di Priverno ;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

### C O N C E D E

Ad Altri Colori Cooperativa Sociale o.n.l.u.s con sede in via G. Mazzini, 69, AVENTE C.F. 02202590606, di occupare temporaneamente la Sala Convegni del Castello di San Martino, in data 08.10.2011 , dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per i motivi **sopra citati** , inoltre il concessionario dovrà assumersi la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi ed impianti ivi esistenti causati anche da chiunque acceda ai locali.

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico accessorio eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e comunque rimettere il locale comunale in pristino al

termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese

a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11/10/2011**;

**O-** non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 10/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale  
Priverno lì 06/10/2011  
Il Responsabile del Dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele